



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 13.6.2013
COM(2013) 418 final

2013/0192 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica determinate direttive nei settori dell'ambiente, dell'agricoltura, della politica sociale e della sanità pubblica a motivo del cambiamento di status di Mayotte nei confronti dell'Unione

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Tramite la decisione 2012/419/UE¹, il Consiglio europeo ha modificato lo status di Mayotte nei confronti dell'Unione europea con effetto dal 1° gennaio 2014. A partire da tale data Mayotte cesserà pertanto di essere un territorio d'oltremare e diventerà una regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 e dell'articolo 355, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Il diritto dell'Unione sarà applicabile a Mayotte a partire dal 1° gennaio 2014.

La presente proposta prende in considerazione le richieste presentate dalle autorità francesi di modificare l'*acquis* dell'Unione tramite deroghe e/o periodi di transizione applicabili a Mayotte in diversi settori, quali l'ambiente, l'agricoltura, la politica sociale e la sanità pubblica.

L'esame di tali richieste ha rivelato che la Francia ha bisogno di un termine supplementare per conformarsi all'*acquis* dell'Unione nei settori dell'ambiente, dell'agricoltura, della politica sociale e della sanità pubblica per quanto concerne Mayotte. Risulta pertanto opportuno adottare i provvedimenti necessari, che devono limitarsi a rispecchiare la situazione particolare di Mayotte senza incidere sul diritto dell'Unione in nessun altro modo.

Ai fini di una maggiore semplicità e celerità, si è ritenuto più utile non ricorrere a singole proposte per ciascuno degli atti pertinenti bensì raggruppare gli emendamenti ai diversi atti in un'unica proposta, laddove ciò sia giuridicamente possibile. Gli emendamenti proposti nel presente documento fanno tutti riferimento a direttive e rientrano nella procedura legislativa ordinaria (articolo 289, paragrafo 1, e articolo 294 del TFUE).

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI DELL'IMPATTO

La Commissione non ha effettuato una valutazione dell'impatto. Durante l'esame delle diverse questioni, ed in particolare delle richieste presentate dalla Francia, la Commissione ha tuttavia mantenuto contatti con rappresentanti delle autorità nazionali e regionali per valutare meglio le motivazioni delle specifiche misure proposte.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

A norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del TFUE, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno il potere di adottare, mediante direttive, prescrizioni minime applicabili progressivamente nel settore delle condizioni di lavoro, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Dato tale fondamento giuridico, si propone di modificare la direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, al fine di accordare alla Francia, fino al 31 dicembre 2017, una deroga a determinate disposizioni nel settore delle radiazioni ottiche artificiali. Fatti salvi i principi generali di protezione e prevenzione nel settore della salute e della sicurezza dei lavoratori, la deroga proposta si applica unicamente se e nella misura in cui non siano disponibili a Mayotte le strutture necessarie per ottemperare a tali disposizioni. La proposta prevede inoltre che la Francia sia tenuta a garantire un'adequata consultazione delle parti sociali, nonché a ridurre al minimo i rischi per i lavoratori.

¹ GU L 204 del 31.7.2012, pag. 131.

A norma dell'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, il Parlamento europeo ed il Consiglio decidono in merito alle azioni che devono essere intraprese dall'Unione per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 191 in materia ambientale. La situazione attuale a Mayotte richiede notevoli miglioramenti per realizzare gli obiettivi fissati dal diritto dell'Unione in materia ambientale. Sulla base dell'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, si propone pertanto di modificare tre direttive nel settore dell'ambiente:

- la direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, per accordare alla Francia il tempo necessario per conformarsi alle prescrizioni stabilite dalle direttive concernenti il trattamento delle acque reflue urbane;
- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, per accordare alla Francia il tempo necessario all'adozione ed alla corretta attuazione dei piani di gestione dei bacini idrografici;
- la direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, per fissare termini specifici che permettano alla Francia di conformarsi agli standard dell'Unione per quanto riguarda la qualità delle acque di balneazione.

A norma dell'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE, il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno il potere di adottare, tra l'altro, le disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura. Sulla base di tale disposizione, si propone di modificare la direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole. Poiché a Mayotte le galline ovaiole vengono allevate in gabbie non modificate, e data la difficoltà di cambiare tale situazione a breve termine, è opportuno accordare alla Francia un periodo di tempo sufficiente per conformarsi alla citata normativa. Sebbene la quasi totalità della produzione di uova sia venduta a Mayotte, è opportuno adottare misure atte a evitare qualsiasi distorsione della concorrenza.

Infine, a norma dell'articolo 114 del TFUE, il Parlamento europeo e il Consiglio adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno. D'altro canto, a norma dell'articolo 168 del TFUE, il Parlamento europeo ed il Consiglio possono anche adottare misure di incentivazione per proteggere e migliorare la salute umana. Sulla base di tali fondamenti giuridici, e considerando la situazione attuale a Mayotte nonché il numero di adeguamenti richiesti al fine di recepire la direttiva e garantire la continuità assistenziale e l'informazione dei pazienti, si propone di modificare la direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione europea.

5. ELEMENTI FACOLTATIVI

Si è ritenuto di non dover richiedere alcun documento esplicativo per le seguenti ragioni:

1) La presente proposta di direttiva contiene principalmente:

- a) emendamenti che introducono deroghe e/o periodi di transizione relativi all'applicazione delle direttive in esame a Mayotte, e
- b) un numero molto ridotto di obblighi per la Francia a tale riguardo.

2) Le deroghe e/o i periodi di transizione accordati si fondano su richieste presentate dalla Francia; con tali richieste la Francia ha motivato la necessità di tali deroghe e/o di tali periodi di transizione ed ha presentato un piano d'attuazione.

Per questo motivo la Commissione non ha bisogno di documenti esplicativi per svolgere la propria funzione di supervisione del recepimento delle direttive. Si prevede che le singole misure di recepimento che devono essere notificate dalla Francia non richiedano alcuna spiegazione.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica determinate direttive nei settori dell'ambiente, dell'agricoltura, della politica sociale e della sanità pubblica a motivo del cambiamento di status di Mayotte nei confronti dell'Unione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 114, l'articolo 153, paragrafo 2, l'articolo 168 e l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Tramite la decisione 2012/419/UE³, il Consiglio europeo ha deciso di modificare lo status di Mayotte nei confronti dell'Unione europea con effetto dal 1° gennaio 2014. A partire da tale data Mayotte cesserà pertanto di essere un territorio d'oltremare e diventerà una regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 e dell'articolo 355, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il diritto dell'Unione sarà applicabile a Mayotte a partire da tale data. Risulta appropriato adottare alcuni provvedimenti specifici giustificati dalla situazione particolare di Mayotte in diversi settori.
- (2) È opportuno tener conto della situazione particolare di Mayotte per quanto riguarda lo stato dell'ambiente, in quanto la realizzazione degli obiettivi ambientali stabiliti dal diritto dell'Unione richiede considerevoli miglioramenti dello stato dell'ambiente, per i quali è necessario più tempo. È opportuno adottare, entro termini temporali specifici, provvedimenti concreti per il miglioramento graduale dell'ambiente.
- (3) Al fine di soddisfare le prescrizioni della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane⁴, si rende necessaria l'adozione di provvedimenti per garantire che gli agglomerati urbani a Mayotte siano dotati di reti fognarie per le acque reflue urbane. Tali provvedimenti richiedono lavori di infrastruttura, che devono seguire procedure amministrative e di pianificazione adeguate, oltre a richiedere sistemi di misurazione e monitoraggio degli

¹ GU C , del , pag. .

² GU C , , p. .

³ GU L 204 del 31.7.2012, pag. 131.

⁴ GU L 135 del 30.5.1991, pag. 1.

scarichi di acque reflue urbane. È pertanto necessario accordare alla Francia un periodo di tempo sufficiente a permetterle di soddisfare tali prescrizioni.

- (4) Nel settore agricolo, per quanto riguarda la direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole⁵, va notato che a Mayotte le galline ovaiole sono allevate in gabbie non modificate. Considerando l'ingente lavoro preparatorio ed i notevoli investimenti richiesti per sostituire le gabbie non modificate con gabbie modificate o altri sistemi alternativi, risulta necessario, in relazione alle galline ovaiole attive il 1° gennaio 2014, differire il divieto di utilizzare gabbie non modificate per un periodo non superiore ai 12 mesi a partire da tale data. La sostituzione delle gabbie deve essere evitata durante il ciclo di deposizione delle galline ovaiole. Al fine di evitare qualsiasi distorsione della concorrenza, le uova prodotte negli stabilimenti dotati di gabbie non modificate devono essere commercializzate solamente sul mercato locale di Mayotte. Al fine di agevolare i controlli necessari, le uova prodotte in gabbie non modificate devono recare un marchio speciale.
- (5) In riferimento alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque⁶, un'adeguata attuazione di tale direttiva per quanto concerne i piani di gestione dei bacini idrografici richiede l'adozione e l'attuazione, da parte della Francia, di piani di gestione che stabiliscano misure tecniche ed amministrative atte a raggiungere un buono stato delle acque e a prevenire il deterioramento del corpo idrico superficiale. È necessario accordare un periodo di tempo sufficiente a permettere l'adozione e l'attuazione di tali provvedimenti.
- (6) In relazione alla direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE⁷, la situazione attuale delle acque superficiali a Mayotte è tale da richiedere un miglioramento considerevole al fine di ottemperare alle prescrizioni di tale direttiva. La qualità delle acque di balneazione dipende direttamente dal trattamento delle acque reflue urbane, e le disposizioni della direttiva 2006/7/EC possono essere soddisfatte solo in modo progressivo, una volta che gli agglomerati urbani che incidono sulla qualità delle acque reflue urbane siano in condizioni di rispettare le prescrizioni di cui alla direttiva 91/271/CEE. Risulta pertanto necessario adottare termini temporali specifici per permettere alla Francia di conformarsi agli standard dell'Unione in relazione alla qualità delle acque di balneazione a Mayotte.
- (7) Nel settore della politica sociale, vanno tenute in considerazione le difficoltà a cui la Francia va incontro per attuare a Mayotte, a partire dal 1° gennaio 2014, la direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali)⁸. Non esistono a Mayotte strutture tecniche per l'attuazione dei provvedimenti richiesti per conformarsi a tale direttiva nel settore delle radiazioni ottiche artificiali. È pertanto possibile accordare alla Francia una deroga a determinate disposizioni di tale direttiva fino al 31 dicembre 2017, a condizione che tali strutture non siano disponibili a Mayotte e

⁵ GU L 203 del 3.8.1999, pag. 53.

⁶ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

⁷ GU L 64 del 4.3.2006, pag. 37.

⁸ GU L 114 del 27.4.2006, pag. 38.

fatti salvi i principi generali di protezione e prevenzione in tema di salute e sicurezza dei lavoratori.

- (8) Per garantire un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, è opportuno che siano garantite le consultazioni con le parti sociali, che i rischi derivanti da tale deroga siano ridotti al minimo, e che i lavoratori interessati beneficino di una sorveglianza sanitaria accresciuta. È importante ridurre al minimo la durata di tale deroga. Risulta quindi opportuno rivedere su base annuale i provvedimenti nazionali di deroga e ritirarli non appena siano venute meno le circostanze che li giustificano.
- (9) Per quanto riguarda la direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera⁹, il recepimento di quest'ultima richiede una serie di adeguamenti atti a garantire la continuità dell'assistenza e la comunicazione ai pazienti. Risulta pertanto appropriato accordare alla Francia un periodo supplementare della durata di 30 mesi a partire dal 1° gennaio 2014 per dare attuazione alle disposizioni necessarie per conformarsi a tale direttiva in relazione a Mayotte.
- (10) Occorre pertanto modificare di conseguenza le direttive 91/271/CEE, 1999/74/CE, 2000/60/CE, 2006/7/CE, 2006/25/CE e 2011/24/UE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1 *Modifiche della direttiva 91/271/CE*

La direttiva 91/271/CE è così modificata:

- 1) All'articolo 3 è inserito il seguente paragrafo 1 *bis*:
 - "1 *bis*) In deroga a quanto disposto dalla prima e dalla seconda frase del paragrafo 1, per quanto concerne Mayotte la Francia garantisce che tutti gli agglomerati urbani siano dotati delle reti fognarie per le acque reflue urbane:
 - entro il 31 dicembre 2020 per gli agglomerati urbani con oltre 10 000 a.e., che generano almeno il 70% del carico di Mayotte;
 - entro il 31 dicembre 2027 per tutti gli altri agglomerati urbani."
- 2) All'articolo 4 è inserito il seguente paragrafo 1 *bis*:
 - "1 *bis*) In deroga al disposto del paragrafo 1, per quanto concerne Mayotte, la Francia garantisce che le acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, a un trattamento secondario o a un trattamento equivalente:
 - entro il 31 dicembre 2020 per gli agglomerati urbani con oltre 15 000 a.e., che, insieme agli agglomerati urbani di cui all'articolo 5, paragrafo 2 *bis*, generano almeno il 70% del carico di Mayotte;
 - entro il 31 dicembre 2027 per tutti gli altri agglomerati urbani."
- 3) L'articolo 5 è così modificato:
 - a) È inserito il seguente paragrafo 2 *bis*:

⁹ GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45.

"2 bis) In deroga a quanto disposto dal paragrafo 2, per quanto riguarda Mayotte la Francia garantisce che le acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, a un trattamento più rigoroso di quello descritto all'articolo 4:

- entro il 31 dicembre 2020 per gli agglomerati urbani con oltre 10 000 a.e., che, insieme agli agglomerati urbani di cui all'articolo 4, paragrafo 1 bis, generano almeno il 70% del carico di Mayotte;

- entro il 31 dicembre 2027 per tutti gli altri agglomerati urbani."

4) L'articolo 17 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

"In deroga a quanto disposto dal primo comma, entro il 30 giugno 2014 la Francia istituisce un programma per l'attuazione della presente direttiva per quanto riguarda Mayotte."

b) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

"In deroga a quanto disposto dal primo comma, entro il 31 dicembre 2014 la Francia fornisce alla Commissione le informazioni sul programma relativo a Mayotte."

Articolo 2

Modifica della direttiva 1999/74/CE

All'articolo 5 della direttiva 1999/74/CE è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. In deroga a quanto disposto dal paragrafo 2, le galline ovaiole attive a Mayotte il 1° gennaio 2014 e allevate a tale data nelle gabbie di cui al presente capo possono continuare ad essere allevate in tali gabbie fino al 31 dicembre 2014.

La costruzione o la messa in funzione per la prima volta delle gabbie di cui al presente capo è vietata a partire dal 1° gennaio 2014.

Le uova provenienti da allevamenti di galline ovaiole che impiegano le gabbie di cui al presente capo sono commercializzate solamente sul mercato locale di Mayotte. Tali uova ed i relativi imballaggi sono chiaramente identificati con un marchio speciale che rende possibili i controlli necessari. Una descrizione precisa di tale marchio speciale è comunicata alla Commissione entro il 1° gennaio 2014."

Articolo 3

Modifiche della direttiva 2000/60/CE

La direttiva 2000/60/CE è così modificata:

1) L'articolo 4 è così modificato:

a) al paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

"Per quanto riguarda Mayotte, la scadenza di cui alla lettera a), punto ii), alla lettera a), punto iii), alla lettera b), punto ii) ed alla lettera c) è il 22 dicembre 2021."

b) al paragrafo 4, la frase introduttiva è sostituita dalla frase seguente:

"A condizione che non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico in questione, i termini fissati dal paragrafo 1 possono essere prorogati allo scopo di garantire una realizzazione graduale degli obiettivi per quanto riguarda i corpi idrici, qualora sussistano tutte le seguenti condizioni: "

- 2) L'articolo 11 è così modificato:
- a) al paragrafo 7, è aggiunto il seguente comma:
"Per quanto riguarda Mayotte, i termini di cui al primo comma sono rispettivamente il 22 dicembre 2015 e il 22 dicembre 2018."
 - b) al paragrafo 8, è aggiunto il seguente comma:
"Per quanto riguarda Mayotte, il termine di cui al primo comma è il 22 dicembre 2021."
- 3) L'articolo 13 è così modificato:
- a) al paragrafo 6, è aggiunto il seguente comma:
"Per quanto riguarda Mayotte, il termine di cui al primo comma è il 22 dicembre 2015."
 - b) al paragrafo 7, è aggiunto il seguente comma:
"Per quanto riguarda Mayotte, il termine di cui al primo comma è il 22 dicembre 2021."

Articolo 4
Modifiche della direttiva 2006/7/CE

La direttiva 2006/7/CE è così modificata:

L'articolo 5 è così modificato:

- a) al paragrafo 2, si aggiunge il seguente comma:
"Per quanto riguarda Mayotte, il termine di cui al primo comma è il 31 dicembre 2019."
 - b) al paragrafo 3, si aggiunge il seguente comma:
"Per quanto riguarda Mayotte, il termine di cui al primo comma è il 31 dicembre 2031."
- 2) All'articolo 6, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:
"Per quanto riguarda Mayotte, il termine di cui al primo comma è il 30 giugno 2015."
- 3) All'articolo 13, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:
"Per quanto riguarda Mayotte, il termine di cui al primo comma è il 30 giugno 2014."

Articolo 5
Modifica della direttiva 2006/25/CE

Nella direttiva 2006/25/CE è inserito il seguente articolo 14 bis:

"Articolo 14 bis

1. Fatti salvi i principi generali di protezione e prevenzione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, fino al 31 dicembre 2017 la Francia può derogare all'applicazione delle disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva a Mayotte a condizione che tale applicazione richieda strutture tecniche che non siano disponibili a Mayotte.

Il primo comma non si applica agli obblighi stabiliti dall'articolo 5, paragrafo 1, della presente direttiva, come pure alle disposizioni della presente direttiva che rispecchiano i principi generali stabiliti dalla direttiva 89/391/CEE.

2. Qualsiasi deroga alla presente direttiva che derivi dall'applicazione di misure in vigore il 1° gennaio 2014 o dall'adozione di nuovi provvedimenti è preceduta da una consultazione con le parti sociali conformemente alle legislazioni ed alle prassi nazionali. Tali deroghe sono applicate in base a condizioni che, tenendo conto delle particolari circostanze esistenti a Mayotte, garantiscano che i relativi rischi per i lavoratori siano ridotti al minimo e che questi ultimi beneficino di una sorveglianza sanitaria accresciuta.
3. I provvedimenti nazionali in deroga sono oggetto di revisione annuale, previa consultazione con le parti sociali, e sono ritirati appena vengono meno le circostanze che li giustificano."

Articolo 6 *Modifiche della direttiva 2011/24/UE*

All'articolo 21 della direttiva 2011/24/UE è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. In deroga a quanto disposto dalla prima frase del paragrafo 1, entro il 30 giugno 2016 la Francia mette in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva per quanto riguarda Mayotte."

Articolo 7 *Recepimento*

1. La Francia adotta e pubblica le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva come segue:

- (a) per quanto concerne l'articolo 1, paragrafo 1 e gli articoli 2 e 3, entro il 31 dicembre 2018;
- (b) per quanto concerne l'articolo 1, paragrafo 4, rispettivamente entro le date di cui alle lettere a) e b);
- (c) per quanto concerne l'articolo 2, entro il 1° gennaio 2014;
- (d) per quanto concerne l'articolo 3, paragrafo 1, entro il 31 dicembre 2018;
- (e) per quanto concerne l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, entro le date di cui al medesimo articolo;
- (f) per quanto concerne l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), entro il 31 dicembre 2018;
- (g) per quanto concerne l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), entro il 30 giugno 2021;
- (h) per quanto concerne l'articolo 4, paragrafi 2 e 3, entro le date di cui al medesimo articolo;
- (i) per quanto concerne l'articolo 5, entro il 1° gennaio 2014, tranne nel caso in cui la Francia non ricorra alla possibilità prevista da tale articolo;
- (j) per quanto concerne l'articolo 6, entro la data di cui al medesimo articolo.

La Francia comunica immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando la Francia adotta tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dalla Francia.

2. La Francia comunica alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 8
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 9
Destinatario

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente